

[Pagina Iniziale](#) > [Formazione, Reti E Agenzie Giudiziarie](#) > Austria

Formazione iniziale di giudici e pubblici ministeri nell'Unione europea

Contenuto fornito da
Austria



Austria

Descrizione generale

La formazione iniziale dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri è affidata alla magistratura austriaca. La spiegazione seguente si riferisce soltanto a queste categorie di professionisti del diritto.

In Austria la formazione iniziale di giudici e pubblici ministeri è obbligatoria; è organizzata ed effettuata dai presidenti dei quattro tribunali regionali superiori (Vienna, Graz, Linz e Innsbruck). In Austria, a differenza di altri paesi, non esiste una scuola della magistratura o un'accademia giudiziaria; si adotta invece un approccio decentralizzato.

I praticanti giudici e i praticanti pubblici ministeri ricevono la medesima formazione iniziale di quattro anni; in questa fase non vi è specializzazione.

Gli elementi fondamentali della formazione iniziale sono definiti dalla [legge sul servizio dei giudici e dei pubblici ministeri](#) nonché dal [regolamento sulla formazione dei praticanti giudici](#).

La concezione specifica e il contenuto della formazione iniziale sono determinati dai presidenti dei quattro tribunali regionali superiori.

Al 1° luglio 2021 vi erano 180 praticanti giudici e praticanti pubblici ministeri.

Accesso alla formazione iniziale

Dopo la laurea in giurisprudenza ogni laureato ha il diritto di frequentare il "praticantato giudiziario" di sette mesi che costituisce un requisito giuridico per praticare una professione legale "classica" (ossia quelle di giudice, pubblico ministero, avvocato e notaio). Al momento di presentare domanda per il praticantato giudiziario, i candidati sono tenuti a dichiarare se desiderano essere ammessi alla preparazione alla professione giudiziaria (per diventare giudice o pubblico ministero). In determinate circostanze è possibile presentare una dichiarazione retroattiva.

La procedura di selezione per l'ammissione alla preparazione alla professione giudiziaria è gestita dal tribunale regionale superiore competente, in base al luogo di residenza del candidato.

Il praticantato giudiziario si articola in assegnazioni della durata di due o tre mesi a differenti organi giurisdizionali ordinari che trattano cause di diritto civile e penale.

Dopo la prima assegnazione ogni candidato deve sostenere dinanzi al presidente del tribunale regionale competente una prova relativa agli argomenti dell'assegnazione precedente. Se supera la prova, il candidato ha diritto a partecipare alla fase successiva della procedura di selezione.

La seconda fase consiste in due esami scritti in materia di diritto civile e penale, nei quali il candidato deve redigere una sentenza sulla base di un autentico fascicolo processuale. Ciascuno di questi esami dura cinque

ore. I progetti di sentenza sono valutati da giudici o pubblici ministeri che hanno partecipato alla formazione iniziale.

I candidati che superano la seconda fase passano alla terza, che consiste in quattro esami orali (diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale), sostenuti sempre dinanzi a giudici che hanno partecipato alla formazione iniziale.

Tutti i candidati che hanno superato le fasi precedenti della selezione sono invitati a un colloquio dinanzi al presidente del tribunale regionale superiore competente nonché a un rappresentante della procura di grado elevato e dell'associazione dei giudici austriaci.

Il presidente del tribunale regionale superiore designa poi i candidati selezionati al ministero federale della Giustizia, in base ai risultati delle fasi della selezione nonché alle valutazioni scritte standardizzate elaborate dai giudici incaricati della formazione durante le assegnazioni ai tribunali.

Il ministero federale della Giustizia invita infine i candidati designati a un colloquio finale.

Il ministro federale della Giustizia nomina poi i candidati selezionati quali praticanti giudici e praticanti pubblici ministeri.

Tutti gli esami e i colloqui citati si possono sostenere una volta soltanto; nel complesso la procedura di selezione dura circa 14 mesi.

In caso di necessità, avvocati che abbiano completato la formazione sono invitati a candidarsi per una posizione vacante di praticante giudice. Devono frequentare una fase di formazione iniziale adattata e un esame supplementare.

Formato e contenuti della formazione iniziale

La fase di formazione iniziale, della durata di quattro anni, segue un approccio pratico. Ciò significa che i praticanti giudici e i praticanti pubblici ministeri sono assegnati a un organo giurisdizionale o a una procura in un momento qualsiasi della formazione iniziale.

Il loro compito principale è quello di assistere il rispettivo giudice o pubblico ministero formatore redigendo decisioni giudiziarie, conducendo udienze, rappresentando la procura in sede processuale, eccetera, sempre sotto la supervisione del rispettivo giudice o pubblico ministero formatore.

Queste assegnazioni durano ciascuna da due a quattro mesi e si svolgono presso gli organi giurisdizionali di ogni grado (ossia tribunali distrettuali, tribunali regionali, tribunali regionali superiori) e procure, ma anche presso studi legali.

Oltre a queste assegnazioni presso organi giurisdizionali, tutti i praticanti giudici e i praticanti pubblici ministeri sono assegnati per due settimane a organizzazioni di protezione delle vittime e per tre settimane a un penitenziario.

Inoltre tutti i praticanti giudici e i praticanti pubblici ministeri seguono corsi teorici in materia di diritto civile, diritto penale, diritto di famiglia, diritto dell'Unione europea, diritto amministrativo e costituzionale, competenze giudiziarie e digitali, eccetera.

Inoltre ogni praticante giudice e praticante pubblico ministero deve seguire programmi in materia di diritti fondamentali e diritti umani, nonché di storia della giustizia austriaca.

I corsi teorici si articolano in presentazioni, gruppi di lavoro, seminari, eccetera. Per le materie giuridiche i formatori sono per lo più giudici e pubblici ministeri. Per la formazione in materia di competenze trasversali la magistratura austriaca si affida soprattutto a esperti del relativo settore.

Accanto al programma di formazione nazionale, i praticanti giudici e i praticanti pubblici ministeri sono invitati e incoraggiati a partecipare ad attività di formazione internazionali, come quelle offerte dall'EJTN e dall'ERA.

Conclusione della formazione iniziale e procedura di qualificazione

L'esame finale si tiene negli ultimi quattro mesi della fase di formazione iniziale (articolo 20 della legge sul servizio dei giudici e dei pubblici ministeri, si veda il link nella sezione Descrizione generale). Consta di due esami scritti (diritto civile e diritto penale), nei quali il candidato deve redigere una decisione per ciascuno dei due, sulla base di un autentico fascicolo processuale, in un tempo massimo di dieci ore. L'esame finale consiste inoltre in un esame orale dinanzi a una commissione formata da quattro giudici/pubblici ministeri (uno dei quali è il presidente del tribunale regionale superiore competente) e da un avvocato. L'esame orale riguarda il diritto penale, il diritto processuale penale, il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto commerciale, il diritto costituzionale, i diritti umani e i diritti fondamentali, gli elementi fondamentali del diritto amministrativo, la conduzione delle udienze, la legge sul servizio e il diritto europeo. L'esame orale non è pubblico e ha una durata di almeno due ore; può essere ripetuto una volta.

Dopo aver portato a termine con esito positivo l'esame finale e i quattro anni di formazione iniziale, il praticante giudice è ammissibile alla nomina a giudice o pubblico ministero. A tale scopo deve presentare domanda per una posizione vacante. Tutti i candidati sono classificati secondo una graduatoria da una o due commissioni (a seconda della posizione per cui hanno presentato domanda) formate da giudici eletti dai loro pari, sulla base dell'idoneità alle rispettive posizioni. La commissione presenta una terna di candidati (classificati secondo una graduatoria) al ministro federale della Giustizia, che nomina il giudice o il pubblico ministero sulla base della terna.

■ Ultimo aggiornamento: 19/05/2026

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.